



# COMUNE DI MARINO

*Città Metropolitana di Roma Capitale*

ORDINANZA N. 209 DEL 26-09-2023

AREA SINDACALE

OGGETTO: 99^ SAGRA DELL'UVA - DIVIETO DI UTILIZZO DEL VETRO, DIVIETO DI BIVACCO

## IL SINDACO

Premesso che, con Delibera di G.C. n. 173 del 18.08.2023, l'Amministrazione Comunale ha approvato il programma dei tradizionali festeggiamenti della "Sagra dell'Uva", manifestazione di risonanza internazionale e punto focale della promozione culturale e turistica della città, giunta quest'anno alla 99° edizione prevista per il periodo 29 settembre - 2 ottobre 2023;

Dato atto che è volontà di questa Amministrazione mantenere viva la tradizione vinicola del territorio e della degustazione del vino, caratteristica della festa, quale fattore di promozione turistica e valorizzazione del territorio;

Considerato che in occasione della suddetta manifestazione, come verificatosi nelle precedenti edizioni, è previsto un significativo afflusso di persone sul territorio;

Ritenuto necessario assumere tutte le iniziative volte a garantire il normale ed ordinato svolgimento della manifestazione ed il rispetto delle norme di civile convivenza, incolumità delle persone oltre che l'igiene delle strade e degli spazi cittadini;

Rilevata pertanto la necessità di vietare, **nella giornata di domenica 1 ottobre:**

- la vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche contenute in bottiglie di vetro e in qualsiasi altro contenitore di vetro o di altro materiale, ad eccezione dei bicchieri di carta e/o plastica fino a 200 ml;
- la vendita e/o somministrazione di bevande analcoliche in bottiglie di vetro fatta salva la vendita delle stesse nei bicchieri di carta e/o plastica fino a 200 ml;
- l'introduzione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione con qualsiasi tipo di contenitore all'interno dell'area circoscritta dai varchi di accesso al centro storico per tutta la giornata di domenica 1 ottobre 2023;
- vietare la vendita e somministrazione di superalcolici e vino **dalle ore 18,00 alle ore 24,00** nella giornata di domenica 1 ottobre all'interno dell'area circoscritta dai varchi di accesso al centro storico, con la sola eccezione degli eventi di degustazione organizzati dall'Amministrazione Comunale;
- di detenere contenitori di vetro, plastica, tetrapak, borracce di qualsiasi materiale e circolare con gli stessi;

Ritenuto opportuno escludere dal divieto:

ORDINANZA - AREA SINDACALE - N. 209 DEL 26-09-2023 -

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD

- la vendita di confezioni regalo in scatola contenenti vino prodotto da aziende che abbiano sede e/o vigneti nel territorio comunale. Le confezioni regalo, completamente integre, non potranno essere utilizzate ai fini del consumo all'esterno del punto vendita e i detentori dovranno prestarsi all'eventuale controllo da parte delle autorità preposte e del personale incaricato della vigilanza per garantire la pubblica incolumità, condizione in assenza della quale si concretizzeranno le violazioni nell'ambito delle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dalla presente ordinanza;
- la vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche svolta all'interno degli eventi di degustazione organizzati dall'Amministrazione Comunale;
- la somministrazione ed il consumo di bevande alcoliche in bottiglie/contenitori di vetro e/o plastica di dimensioni diverse da quelle sopra indicate esclusivamente all'interno di pubblici esercizi (quali ristoranti, frascchette, osterie, ecc.) già in possesso di un titolo autorizzativo permanente allo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;

Richiamate inoltre le Delibere di G. C. n. 174 del 18.08.2023 e n. 189 del 18.09.2023, con le quali l'Amministrazione Comunale ha dato indirizzo per la pubblicazione di un avviso finalizzato alla messa a disposizione, all'interno della Sagra, di porzioni di suolo pubblico per attività di vendita ambulante alimentare negli spazi individuati e dedicati;

Ritenuto di procedere a non autorizzare nessuna nuova occupazione di suolo pubblico, ad eccezione dei soggetti che sono già in possesso di autorizzazioni concesse a norma di legge o dei vigenti regolamenti o che comunque rientrino nel programma ufficiale della 99° Sagra dell'Uva;

Ritenuto quindi indispensabile:

1. vietare, per il periodo 29 settembre – 2 ottobre 2023, qualunque forma di somministrazione e vendita di cibi e bevande nelle aree pubbliche o private aperte al pubblico da parte di soggetti non autorizzati dall'Amministrazione Comunale;
2. vietare ogni forma di bivacco nelle piazze e nelle vie pubbliche e comunque in tutte le aree provviste di elementi di arredo destinati alla libera fruizione dei cittadini ovvero utilizzare le panchine o gli arredi destinati ad utilizzi non conformi alla loro destinazione abituale;

Dato atto che:

- è comunque vietato vendere e somministrare alcolici ai minori di 18 anni ai sensi dell'art. 14ter comma 2 della L. 125/2001 così come modificato dalla L. 48/2017;
- sono inoltre esclusi dai sopraddetti divieti il possesso, il trasporto e la detenzione di presidi sanitari e farmaci, ovvero i contenitori in vetro utilizzati per sostanze chimiche o di altra natura, necessarie per interventi di pubblica necessità o soccorso.

Visto l'art. 54. commi 4 e 4bis del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche;

## ORDINA

**Il divieto, nella giornata di domenica 1 ottobre:**

- di vendere o somministrare bevande alcoliche contenute in bottiglie di vetro e in qualsiasi altro contenitore di vetro o altro materiale, ad eccezione dei bicchieri di carta e/o plastica fino a 200 ml;
- di vendere o somministrare bevande analcoliche in bottiglie di vetro fatta salva la vendita delle stesse nei bicchieri di carta e/o plastica fino a 200 ml;
- di introdurre bevande alcoliche di qualsiasi gradazione con qualsiasi tipo di contenitore all'interno dell'area circoscritta dai varchi di accesso al centro storico per tutta la giornata;
- di vendere e/o somministrare superalcolici e vino **dalle ore 18,00 alle ore 24,00** all'interno dell'area circoscritta dai varchi di accesso al centro storico, con la sola eccezione degli eventi di degustazione organizzati dall'Amministrazione Comunale;
- di detenere contenitori di vetro, plastica, tetrapak, borracce di qualsiasi materiale e circolare con gli stessi;

Sono escluse dal divieto di cui sopra:

- la vendita di confezioni regalo in scatola contenenti vino prodotto da aziende che abbiano sede e/o vigneti nel territorio comunale. Le confezioni regalo, completamente integre, non potranno essere utilizzate ai fini del consumo all'esterno del punto vendita e i detentori dovranno prestarsi all'eventuale controllo da parte delle autorità preposte e del personale incaricato della vigilanza per garantire la pubblica incolumità, condizione in assenza della quale si concretizzeranno le violazioni nell'ambito delle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dalla presente ordinanza;
- la vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche svolta all'interno degli eventi di degustazione organizzati dall'Amministrazione Comunale;
- la somministrazione ed il consumo di bevande alcoliche in bottiglie/contenitori di vetro e/o plastica esclusivamente all'interno di pubblici esercizi (quali ristoranti, fraschette, osterie, ecc.) già in possesso di un titolo autorizzativo permanente allo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, o all'interno delle aree in cui si svolgono gli eventi di degustazione organizzati dall'Amministrazione comunale;

#### **Il divieto per il periodo 29 settembre – 2 ottobre 2023:**

- di vendere e/o somministrare cibi e bevande nelle aree pubbliche o private aperte al pubblico da parte di soggetti non autorizzati dall'Amministrazione Comunale;
- di ogni forma di bivacco nelle piazze e nelle vie pubbliche e comunque in tutte le aree provviste di elementi di arredo destinati alla libera fruizione dei cittadini ovvero utilizzare le panchine o gli arredi destinati ad utilizzi non conformi alla loro destinazione abituale;

#### **AVVERTE**

Che è comunque vietato vendere e somministrare alcolici ai minori di 18 anni ai sensi dell'art. 14ter comma 2 della L. 125/2001 così come modificato dalla L. 48/2017;

#### **INFORMA**

Che sono esclusi dai sopraddetti divieti il possesso, il trasporto e la detenzione di presidi sanitari e farmaci, ovvero i contenitori in vetro utilizzati per sostanze chimiche o di altra natura, necessarie per interventi di pubblica necessità o soccorso.

Che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

La presente ordinanza è trasmessa:

- alla Prefettura di Roma per conoscenza e per gli eventuali adempimenti di competenza;

Per l'esecuzione:

- al Comandante di Polizia Locale;

Per quanto di competenza:

- al Commissariato di Polizia di Stato di Marino;
- al Comando Stazione Carabinieri di Marino;
- alla ASL RM6 DH3 – Servizio Igiene, Alimenti e Nutrizione di Ciampino;
- a tutte le Associazioni di categoria del territorio di Marino.

La presente ordinanza viene così sottoscritta:

Data, 26-09-2023

**IL SINDACO**  
**AREA SINDACALE**  
**STEFANO CECCHI**

*Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale  
(art. 20 e 23-ter del D. Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD)*

ORDINANZE - Atto originale - Area Sindacale - num. gen. 209 del 26-09-2023 - firmato digitalmente da STEFANO CECCHI - ente certificatore TI Trust Technologies CA -

ORDINANZA - AREA SINDACALE - N. 209 DEL 26-09-2023 -

*Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD*